



## ONERI INFORMATIVI

### ONERI INTRODOTTI<sup>1</sup>

<b>1) Domanda di accesso al contributo e conservazione originale bollo</b>			
Riferimento normativo interno	Articolo 6 del decreto direttoriale 23 dicembre 2021		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022, devono presentare un'apposita istanza sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: [contributobirrifici@pec.mise.gov.it](mailto:contributobirrifici@pec.mise.gov.it). Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, i soggetti richiedenti riportano l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

I soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (allegato n. 2) pubblicata nella sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dedicata alla misura.

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Le istanze pervenute fuori dai termini, ovvero compilate in modo difforme dal modello pubblicato, sono considerate irricevibili.

<b>2) Garantire il funzionamento della PEC</b>			
Riferimento normativo interno	Articolo 7, comma 5, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.

### 3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Riferimento normativo interno	Articolo 12, comma 1, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- *quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

### 4) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico

Riferimento normativo interno	Articolo 10, comma 2, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, Articolo 71 del DPR n. 445/2000		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di agevolazione. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati,



delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell'agevolazione concessa, è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero.